

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2457)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 4 ottobre 1967 (V. Stampato n. 4353)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(BOSCO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1967*

**Aumento del fondo di dotazione della Sezione per il credito alle medie e
piccole industrie della Banca nazionale del lavoro**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 1.000.000.000 all'aumento del fondo di dotazione fino a lire 3.275.000.000 deliberato dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro.

Art. 2.

Il fondo di dotazione della Sezione di cui al precedente articolo 1 potrà essere successivamente aumentato con ulteriori conferimenti da parte degli attuali partecipanti, nonchè di altri enti ed istituti di credito che, a tal fine, vi sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti e alle vigenti disposizioni legislative. Potranno altresì partecipare agli aumenti del predetto fondo di dotazione anche Istituti assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti.

Le quote di conferimento non possono essere inferiori a lire 20 milioni e le relative sottoscrizioni devono essere deliberate dal Comitato esecutivo della Sezione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto, anche in relazione alla presente legge, ad adeguare lo statuto della Sezione, su proposta del Comitato esecutivo della Sezione medesima.

Con lo stesso decreto di cui al comma precedente verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio e la misura del dividendo da attribuire ai partecipanti al fondo di dotazione della Sezione.

Art. 4.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lire 300 milioni nell'esercizio 1967, per lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968 e 1969 e per lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi 1970 e 1971.

Art. 5.

All'onere di lire 300 milioni, relativo alla prima quota del conferimento, sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.